

Disposizione tecnica di funzionamento n. 04 MTEE

(ai sensi dell'Articolo 4 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica)

Titolo	Fatturazione dei corrispettivi
Riferimenti normativi	Articolo 7, comma 7.1 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica

Approvata in data 23 novembre 2005

1. Premessa

L'articolo 7, comma 7.1, delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, prevede che nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) siano definite le modalità di fatturazione degli importi relativi al corrispettivo dovuto al GME di cui all'articolo 6 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica.

2. Modalità di fatturazione del corrispettivo

Per ogni periodo di fatturazione, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), il GME invia ad ogni operatore una fattura con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sul mercato dei titoli di efficienza energetica.

3. Tempistica della regolazione dei pagamenti

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti entro il sedicesimo giorno lavorativo (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo) del mese in cui il GME ha inviato la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno. Entro lo stesso termine deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.